



ANGOLO LEGALE SVIZZERA

di Riccardo Geiser

LA RAPPRESENTANZA DI SOCIETÀ SVIZZERE

I gruppi di società internazionali che lanciano un'attività tramite una società controllata elvetica si vedono confrontati con le specificità della legislazione svizzera (che solitamente non conoscono ancora) – tra cui, nello specifico, anche con la domanda della portata dei poteri dei rappresentanti della società.

Per quanto riguarda i rappresentanti di società svizzere, vale a dire le persone che hanno la facoltà di vincolare la società tramite atti legali, va ricordato il requisito radicato nel diritto societario svizzero, secondo il quale la società dev'essere rappresentata da uno o più residenti svizzeri, ossia da almeno una persona residente in Svizzera con potere di firma disgiunta, oppure da due persone residenti in Svizzera con potere di firma disgiunta. Va ribadito, inoltre, che non si tratta di un requisito di cittadinanza, ma piuttosto di residenza ai sensi di "dimora principale".

Ciò premesso, i gruppi di società "esteri" che intendono penetrare il mercato svizzero, di regola non hanno né i contatti necessari nel paese né tanto meno conoscono persone di fiducia residenti in Svizzera a cui vorrebbero conferire la rappresentanza della società controllata. Di conseguenza, si vedono costretti ad ispezionare il mercato di lavoro elvetico, alla ricerca di almeno una persona idonea per il ruolo di *CEO* o *country manager* per la Svizzera.

Una volta trovata la persona idonea, il dilemma è che, da un lato, possono essere precisati gli obblighi e i diritti, i compiti e i limiti del nuovo impiegato (ad es. nel contratto di lavoro e/o in un regolamento di organizzazione). Dall'altro lato, però, ossia non da quello della contrattualistica, ma da quello del diritto societario svizzero, l'impiegato sarà iscritto al registro di commercio come rappresentante della società controllata, con diritto di firma disgiunta (restando all'esempio in cui la società controllata ha impiegato soltanto una persona residente in Svizzera).

Due precisazioni non ovvie per persone non famigliari con il "sistema" svizzero:

- In Svizzera, il registro di commercio è un registro ufficiale nel quale – in parole semplici – sono iscritte e descritte tutte le società svizzere. Il registro è accessibile al pubblico e quest'ultimo può fidarsi delle voci registrate: se un *country manager* di una società è registrato con potere di firma disgiunta, una parte terza può partire dal presupposto che esso possa vincolare la società controllata in tutti gli atti conformi al fine sociale – un potere vastissimo.
- Gli Uffici del registro di commercio (di cui ogni cantone ne dispone uno competente) registrano i rappresentanti di una società solo in due modi: sia con firma disgiunta, sia con firma con-

giunta. Oltre a queste due varianti di base, il registro di commercio non permette di evidenziare alcuna limitazione imposta "internamente" a una determinata persona – a differenza del Registro Imprese in Italia, dove le limitazioni dei poteri possono essere molto dettagliate.

In effetti, il diritto svizzero differenzia tra la facoltà di rappresentanza (la facoltà "interna") e il potere di rappresentanza (il potere "esterno"):

- La facoltà di rappresentanza consiste nell'insieme dei diritti di rappresentanza stabiliti tra un determinato rappresentante e la persona rappresentata, ovvero la società.
- Il potere di rappresentanza consiste nell'insieme di tutti gli atti legali che un determinato rappresentante è per legge autorizzato a compiere nei confronti di terzi di buona fede (vale a dire terzi che non hanno conoscenza di eventuali limitazioni "interne" della facoltà di rappresentanza).

Riassumendo, una società controllata svizzera può limitare i poteri di un suo *country manager* soltanto "internamente" – ovvero nel contratto di lavoro e/o in un regolamento di organizzazione – mentre nei confronti di terzi, il potere di rappresentanza può soltanto essere limitato tramite il conferimento del potere di firma congiunta (insieme ad almeno un'altra persona residente in Svizzera).

In ogni caso, però, il rappresentante che va oltre alla sua facoltà di rappresentanza "interna" dovrà ovviamente rispondere ai danni causati alla società.

geiser@altenburger.ch